

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 30 maggio 2017, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2016, pari allo 0,0%;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, rimane invariato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in Euro 1.722,08 annui.

EDILIZIA, EVASIONI CONTRIBUTIVE E DOVERI DEL PERSONALE ISPETTIVO

— **Inl - Circolare 10 agosto 2017, n. 7298**

OGGETTO **Comunicazioni alle Casse edili.**

— **Cnce - Nota 1° settembre 2017**

OGGETTO **Comunicazione Ispettorato alle Casse Edili**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di segnalazioni ricevute, invita i propri servizi ispettivi che operano nell'ambito della vigilanza nel settore edile, a dare puntuale informazione alle Casse edili di competenza dei casi in cui venga riscontrato il non corretto assolvimento degli obblighi nei confronti delle stesse. I servizi ispettivi devono sempre comunicare a tali organismi i dati e gli elementi necessari per il relativo recupero contributivo, indipendentemente dalla adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori in materia. In tal modo le Casse Edili sono poste nella condizione di operare la corretta quantificazione dei versamenti omessi e di attivare le procedure di recupero della contribuzione dovuta. Al riguardo, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha fatto eco alla nota dell'INL, rivolgendosi alle Casse Edili/Edilcasse territoriali con la nota del 1° settembre 2017, resa pubblica attraverso il proprio sito web. La nota della CNCE invita le Casse Edili/Edilcasse territoriali a segnalare alla stessa eventuali comportamenti degli Ispettorati locali in difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'INL.